

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3524 del 05/07/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA PARMAREGGIO SPA DI QUATTRO CASTELLA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3632 del 05/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno cinque LUGLIO 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.30693/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta **"PARMAREGGIO Spa" – Quattro Castella.**

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta **"PARMAREGGIO Spa"** avente sede legale in Comune di **Modena – Via Polonia n.30/33** - Provincia di Modena, concernente l'impianto per l'attività di **porzionatura, grattugia e confezionamento formaggi** ubicato in Comune di **Quattro Castella – Via P. Togliatti n.34/A-B** - Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti con prot.n.**11337** del **18/10/2016**;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica dell'ARPAE Servizio Territoriale - Distretto di Reggio Emilia e Montecchio con atto n.prot.PGRE/13108/2016 acquisito in data 29/11/2016;

Visto il nulla osta allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali del Comune di Quattro Castella prot.n.6204 del 17/06/2017, acquisito in data 19/06/2017 con PGRE/7221, ed il relativo parere di conformità del Gestore del servizio idrico integrato IRETI Spa, prot. RT017781-2016-P del 07/11/2016;

Visto il parere di conformità urbanistica del Comune di Quattro Castella n.prot.6008, acquisito agli atti in data 14/06/2017;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"PARMAREGGIO Spa"** ubicato nel Comune di **Quattro Castella – Via P. Togliatti n.34/A-B**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto prot.n.14683//106/2013 del 10/03/2014;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06;

Allegato 2 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06.

- Con la presente autorizzazione vengono introdotte le seguenti modifiche alla precedente Autorizzazione Unica Ambientale, in particolare:
 - lo scarico delle acque provenienti dallo sbrinamento delle celle frigo non è più presente in quanto la modalità di sbrinamento non prevede più l'utilizzo di acqua ma sarà ad aria;
 - lo scarico della pulizia delle torri evaporativa viene convogliata in pubblica fognatura e non più in corpo idrico superficiale.
- Lo scarico in corpo idrico superficiale sarà costituito pertanto solo dalle acque provenienti dall'area cortiliva e dalle coperture dello stabilimento, non oggetto di autorizzazione.
- Nell'area cortiliva inoltre vi è un' area di deposito di rifiuti, in attesa di essere portati a smaltimento. Al fine di evitare dispersione di materiale solido o liquido, tutti i rifiuti sono depositati in contenitori chiusi, per quelli contenuti liquidi è presente una vasca di contenimento.
- Le acque reflue industriali sono costituite da:
 - lavaggio pavimenti e attrezzature,
 - controlavaggio addolcitore,
 - scarto dell'impianto ad osmosi,
 - pulizia annuale torri evaporative,
 - reflujo già disoleato dei compressori
 - servizi igienici
- L'attività di lavaggio prevede l'uso di detergenti e sanificanti.
- L'azienda dichiara di non utilizzare sostanze pericolose.
- Le acque sono convogliate all'impianto di depurazione chimico-fisico prima dello scarico in pubblica fognatura.
- Le acque derivanti dal lavaggio dei pavimenti del deposito sfridi e locale incartonnamento e pallettizzazione sono convogliate ad una fossa Imhoff, quindi sono scaricate nella pubblica fognatura unitamente a quelle in uscita dal depuratore.
- Per le attività sopra descritte la fonte di approvvigionamento è il pubblico acquedotto.
- L'azienda ha concessione per la derivazione di acque sotterranee (pozzo) dalla Regione Emilia Romagna, l'utilizzo di queste acque è ad esclusivo uso irriguo dell'area verde circostante l'insediamento produttivo.

Prescrizioni

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 13.500 m³.
2. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sotto indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Solidi sospesi totali	4000
BOD ₅	6000
COD	8000
Cloruri	3000
Fosforo	200

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Azoto ammoniacale	150
Azoto nitroso	1
Azoto nitrico	50
Grassi	350
Tensioattivi totali	30

3. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore della pubblica fognatura.
5. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
6. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
7. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi e materiali solidi derivanti dall'attività.
9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
10. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente p.to 2.
12. Ai sensi dell'art.128, comma 2° del D.Lgs. n. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
13. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"PARMAREGGIO Spa"** è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **porzionatura, grattugia e confezionamento formaggi** negli impianti ubicato in Comune di **Quattro Castella – Via P. Togliatti n.34/A-B**, Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.2 – GENERATORE DI VAPORE AD USO TECNOLOGICO A GAS METANO DA 384 KW
 EMISSIONE N.3 – 4 – TORRE EVAPORATIVA
 EMISSIONE N.16 – IMPIANTO TERMICO A GAS METANO PER RISCALDAMENTO STABILIMENTO DA 406,6 KW
 EMISSIONE N.17 – LOCALE POMPA DEL VUOTO

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni **(3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata)** tramite PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **25 Settembre 2017** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **2 Ottobre 2017**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E2	GENERATORE DI VAPORE AD USO TECNOLOGICO A GAS METANO DA 384 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E3-E4	TORRI EVAPORATIVE	104400 Cad.	6,5	15	-----	-----	(*)
E8	TUNNEL RETRAZIONE	3000	8,5	15	-----	-----	
E10	SFIATO MACCHINA LAVAGGIO FORME	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E16	IMPIANTO TERMICO A GAS METANO PER RISCALDAMENTO STABILIMENTO DA 406,6 KW	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					
E17	LOCALE POMPA DEL VUOTO	Tiraggio naturale	7,5	15	Nebbie Oleose	< 10	(**)
(*) Per tale emissione l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152, in quanto trattasi di aria non contaminata da inquinanti provenienti dal ciclo produttivo.							
(**) Per tale emissione, viste le sue caratteristiche tecniche, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152 e dagli autocontrolli periodici							

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate e delle nebbie oleose devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PGRE/11337 del 18/10/2016.

3) L'A.R.P.A. esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione alla Provincia e all'A.R.P.A. territorialmente competente: dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:
 - a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni alla Provincia e all'A.R.P.A. territorialmente competente;
 - b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
 - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla valutazione di impatto acustico e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegate, entrambe redatte e firmate dal tecnico competente in acustica ambientale, risulta che l'attività svolta rispetta i limiti previsti dalla attuale normativa in materia di inquinamento acustico e i limiti di immissione diurni e notturni, assoluti e differenziali.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.